

Studio Legale

Avv. Maria Giovanna Dinatale

via Galileo Galilei, 83 - 97013 Comiso (RG)

tel./fax 0932.1970268 - cell. 339.2061668

C. F.: DNTMGV79P41C927B – P. IVA: 01504070887

email: m.giodinatale@gmail.com - p.e.c.: maria.dinatale@avvragusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per

il sig. TALLONE Damiano, nata a Gela (CL) il 05.07.1976 ed ivi residente in Via Pitre Giuseppe n. 14, C. F.: GRRGPP71P65F899C, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giovanna Dinatale, codice fiscale n. DNTMGV79P41C927B, giusta procura alle liti prodotta in calce al presente ricorso (doc. 1), nel cui studio in Comiso (RG), alla Via Galileo Galilei n. 83, è elettivamente domiciliato, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 0932.1970268 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): maria.dinatale@avvragusa.legalmail.it

contro

Ministero Istruzione, Università e Ricerca, codice fiscale n. 80185250588, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede nella via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania;

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Ambito Territoriale di Ragusa, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, codice fiscale n. 80018500829, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede nella via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania;

nonché

nei confronti di tutti i docenti controinteressati litisconsorti necessari nel presente giudizio

e

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente all'assegnazione nell'ambito 0004 di Caltanissetta, presso una delle scuole



indicate secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017 presentata ai sensi dell'O. M. n. 241/2016 e del CCNL dell'8 aprile 2016; e per la condanna dell'amministrazione scolastica a provvedere a tale assegnazione.

IN FATTO

L'esponente ha prestato servizi pre-ruolo - nell'a. s. 2003/2004 dal 25/09 al 30/06; nell'a. s. 2004/2005 dal 20/09 al 30/06; nell'a. s. 2005/2006 dal 10/09 al 30/06; nell'a. s. 2006/2007 dal 01/09 al 31/08; nell'a. s. 2007/2008 dal 01/09 al 31/08; nell'a. s. 2008/2009 dal 01/09 al 31/08; nell'a. s. 2009/2010 dal 01/09 al 31/08; nell'a. s. 2010/2011 dal 01/09 al 31/08; – riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del Decreto Leg. n. 297/94 (doc. 11 - allegato D).

Successivamente, dal 1/9/2011, è stato immesso a ruolo come docente della scuola primaria su posto comune, giusto contratto di assunzione che si produce (doc. 9) e, successivamente alla nomina in ruolo ha prestato i seguenti servizi:

nell'a. s. 2011/2012 dal 01/09/2011 al 31/08/2012 presso I. C. Montichiari;

nell'a. s. 2012/2013, dal 1/9/2012 al 31/8/2013, presso I. C. di Montichiari;

nell'a. s. 2013/2014, dal 1/9/2013 al 31/8/2014, presso I. C. di Montichiari;

nell'a. s. 2014/2015, dal 1/9/2014 al 31/8/2015, presso I. C. di Montichiari.

Il ricorrente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per gli insegnanti della scuola primaria, anno scolastico 2016/2017, docenti assunti entro il 2014/2015, precisando il punteggio (punteggio base 82 + 0 punti per il comune di ricongiungimento) e specificando l'ordine delle preferenze territoriali delle scuole ricomprese nell'ambito 0004 (Gela - Caltanissetta), come indicato in domanda (doc. 2 e 3) ed esattamente:

Numero Ordine	Codice	Dizione in chiaro	Tipo
1	CLEE815014	G. LOMBARDO RADICE	COMUNI
2	CLEE82101B	ANTONINO CAPONNETTO	COMUNI
3	CLEE807015	SAN GIOVANNI BOSCO	COMUNI
4	CLEE80602A	SAN GIOVANNI BOSCO - MILENA	COMUNI
5	CLEE80403Q	FORTUNATO SORRENTINO	COMUNI
6	CLEE02501Q	SAN GIUSEPPE	COMUNI
7	CLEE024043	CRISTO RE	COMUNI



8	CLEE00106C	LEONARSO SCIASCIA	COMUNI
9	CLEE82001G	G. VERGA	COMUNI
10	CLEE81902C	PADRE PINO PUGLISI	COMUNI
11	CLEE81801G	VIA MADONNA DI FATIMA	COMUNI
12	CLEE830016	DON LORENZO MILANI	COMUNI
13	CLEE828016	G. LOMBARDO RADICE	COMUNI
14	CLEE82502Q	MICHELE ABBATE	COMUNI
15	CLEE822017	VITTORIO VENETO	COMUNI
16	CLEE80902T	SANTA LUCIA	COMUNI

L'Amministrazione scolastica, all'esito delle operazioni di verifica dei requisiti per la mobilità territoriale, non ha concesso il movimento richiesto dal ricorrente presso l'ambito territoriale di preferenza prescelto (Caltanissetta), bensì presso l'ambito territoriale di Ragusa, nonostante quest'ultimo fosse collocato all'ultimo posto nell'ordine delle scelte operate dall'interessato.

Ebbene, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'USP di Caltanissetta "ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI (doc. 7)) si evince che il ricorrente avrebbe avuto diritto al movimento richiesto in quanto risultano in ingresso, per la stessa tipologia di posto (1° posto scuola primaria – 2° posto lingua) parecchi docenti con punteggio inferiore a quello vantato dal ricorrente, privi delle precedenza tipizzate dal C.C.N.I. e che partecipavano a fasi successive della mobilità.

Di seguito l'elenco di alcuni docenti trasferiti nell'ambito 0004 (richiesto dal ricorrente) e con punteggio inferiore a quello dalla stessa vantato (**Ricorrente Punti 82**), facenti parte sia della stessa fase (B1) che successive:

- 1) **Chiapparo Carmela**, data di nascita 01/04/1974, C. F.: CHPCML74D41Z112F, scuola primaria, posto comune, **punteggio 57**, ambito assegnazione Sicilia 0004 - CLEE80902T;
- 2) **Abate Maria Agnese**, data di nascita 22/02/1982, C. F.: BTAMGN82B62C351C, scuola primaria, posto comune, **punteggio 24**, ambito assegnazione Sicilia 0004;
- 3) **Ferreri Lorian**, data di nascita 24/11/1982, C. F.: FRRLRN82S64A145F, scuola primaria,



posto comune, **punteggio 29**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

4) Giallombardo Clementina, nata il 08/08/1978, C. F.: GLLCMN78M48B429G, scuola primaria, posto comune, **punteggio 31**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

5) Giunta Benedetta, nata il 21/11/1971, C. F.: GNTBDT71S61L609W, scuola primaria, posto comune, **punteggio 31**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

6) Lamantia Patrizia, nata il 13/05/1968, C. F.: LMNPRZ68E53H792K, scuola primaria, posto comune, **punteggio 25**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

7) Mingoia Antonella, nata il 26/08/1981, C. F.: MNGNNL81M66F830V, scuola primaria, posto comune, **punteggio 53**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

8) Pucci Maria Rita, nata il 18/08/1976, C. F.: PCCMRT76M58I644U, scuola primaria, posto comune, **punteggio 25**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

9) Pantina Maria, nata il 09/03/1984, C. F.: PNTMRA84C49G511T, scuola primaria, posto comune, **punteggio 47**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

10) Riggi Maria Cristina, nata il 31/08/1983, C. F.: RGGMCR83M71H792S, scuola primaria, posto comune, **punteggio 28**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

11) Aiesi Agata Maria Letizia, nata il 27/02/1972, C. F.: SAIGMR72B67B429R, scuola primaria, posto comune, **punteggio 35**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

12) Scarpitta Maria, nata il 02/09/1973, C. F.: SCRMRA73P42E974L, scuola primaria, posto comune, **punteggio 45**, ambito assegnazione Sicilia 0004;

13) Simone Francesca, nata il 14/04/1981, C. F.: SMNFNC81D54B429P, scuola primaria, posto comune, **punteggio 25**, ambito assegnazione Sicilia 0004. (cfr. doc. 7)

Dall'analisi del tabulato riassuntivo dei movimenti, con cui vengono fornite alcune indicazioni sui calcoli effettuati del sistema per determinare i valori relativi alle seguenti voci, risulta, poi, per la classe comune:

-95 posti sede vacanti;

-42 accantonamenti richiesti per posti a concorso e per graduatorie permanenti;

-53 disponibilità di diritto iniziale;

-27 docenti titolari in provincia trasferiti da altro tipo posto o senza sede;

-3 docenti titolari in provincia trasferiti in altro tipo di posto;

-62 posti vacanti di diritto dopo il movimento. (doc. 6 - tabulato riassuntivo)



Per quanto sopra evidenziato, presso l'ambito "Sicilia 0004" scelto quale sede di servizio provinciale come alle preferenze espresse dal ricorrente nella domanda di mobilità, il docente Tallone Damiano è stato scavalcato da altri docenti che hanno partecipato a fasi successive di mobilità, senza alcuna precedenza e con un punteggio inferiore. Ne discende, pertanto, un illegittimo, oltre che illogico e irragionevole, accantonamento dei posti sopra individuati, in quanto frutto di un meccanismo di riserva di posti, operato dalla contrattazione collettiva ma non previsto dalla legge ordinaria, in favore di coloro che sono stati assunti mediante scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012.

IN DIRITTO

Illegittimità dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 6 del CCNL 2016/2017, nonché della conseguente O. M. 241/2016 dell'8 aprile 2016, per violazione dell'art. 1, comma 108 della L. 107/2015. Erronea applicazione della graduatoria di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'a. s. 2016/2017. Violazione dell'ordine di svolgimento delle fasi B, C, D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della P. A. ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

La procedura di mobilità alla quale ha partecipato la ricorrente è disciplinata dall'art. 1, comma 108 e ss. della Legge n. 107 del 2015, dall'O. M. 8 aprile 2016 n. 2014 e dal CCNL 8 aprile 2016.

L'art. 1 comma 108, L. 107/2015 così dispone: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”*

La procedura di mobilità in questione è stata poi disciplinata più nel dettaglio dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016, che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi (A, B, C, D). Con riferimento



alla fase B, qui d'interesse, disciplina la mobilità territoriale su **base interprovinciale e provinciale** ed è, a sua volta, articolata in tre sottofasi (B1, B2, B3):

-la fase B1 (a cui ha partecipato la ricorrente) riguarda i trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015, indicando gli ambiti territoriali di preferenza. Se soddisfatti nel primo ambito si ottiene la titolarità su una scuola di quell'ambito, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda tra tutte le scuole che ne fanno parte;

-la fase B2 riguarda i passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite massimo iniziale del 255 dei posti disponibili;

- infine la fase B3 riguarda i trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da concorso, con titolarità su uno degli ambiti della provincia dove si è stati assunti.

Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia".

L'art. 6 citato stabilisce, inoltre, che le operazioni di cui alle sopra descritte fasi avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1, che, a sua volta, prevede che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento"*.

Ebbene, l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

"A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica". Dal complesso delle disposizioni contrattuali richiamate discende che ciascun docente partecipante alla fase B1 della mobilità avrebbe potuto esprimere (come la ricorrente ha fatto) un proprio ordine di preferenza tra le scuole nonché tra gli ambiti della Provincia di destinazione (diversa da quella di attuale titolarità); che, per ciascuna preferenza, avrebbe dovuto essere compilata una graduatoria, da scorrere secondo il punteggio e, solo in caso di parità di punteggio e di eventuali precedenza, secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica; che, ove il docente si fosse posizionato in graduatoria in maniera utile ad ottenere il primo ambito prescelto, avrebbe potuto conseguire la titolarità di una scuola secondo l'ordine di preferenza espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, sarebbe stato assegnato ad un ambito, se richiesto.

Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti in giudizio (cfr. estratto bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta), emerge che altri docenti partecipanti alla fase di mobilità successiva alla B1, ed esattamente alla fase B3, con punteggio inferiore a quello della ricorrente (come determinato, in complessivi 84 punti), sono stati assegnati su posto comune nell'ambito 0005, indicato con preferenza nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente.

Ciò si evince dall'analisi di detto elenco, le cui diciture vanno "lette" alla luce delle regole dettate



dal CCNL richiamato:

- le diciture "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015*" ed "*assegnazione provinciale*", si riferiscono ai docenti rientranti nella fase B della procedura di mobilità e, rispettivamente, della sottofase B1 e B3.

Ebbene, dall'elenco provinciale, scuola primaria, "seconda fase (punti B, C e D dell'art. 6 del CCNL), emerge chiaramente l'attribuzione di sedi di servizio a docenti rientranti nella sottofase B3 della predetta procedura di mobilità. Tali docenti sono stati "preferiti" rispetto alla ricorrente, nell'ambito della provincia scelta dalla stessa, in quanto provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) del Concorso 2012, saltando la precedente sottofase B1.

SI ECCEPISCE PERTANTO L'ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI DOCENTI VINCITORI DEL CONCORSO DEL 2012.

Dall'elenco dei trasferimenti, appare evidente che le operazioni di mobilità di assegnazione della sede siano avvenute in violazione del principio meritocratico del punteggio, atteso che l'amministrazione scolastica ha privilegiato i docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Emerge per *tabulas* dal bollettino allegato che i docenti sopraindicati sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità su base provinciale pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente, sol perché il Ministero ha ritenuto di differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti entro l'a. s. 2014/2015. Tale privilegio è del tutto illegittimo, in quanto la predetta disparità di trattamento, non risulta prevista dalla L. 107/2015 e contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Da un attento esame del testo legislativo emerge, icut oculi, che, semmai, l'unica precedenza voluta dal legislatore è quella riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c. d. "Buona Scuola" (ovvero entro l'A. S. 2014/2015), in virtù del c. d. Principio dei diritti quesiti (ovvero prior in tempore potior in iure).

Invero, se da un lato la legge 107/2015 prevede espressamente una suddivisione per fasi nelle procedure di assunzione, con preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012, analoga preferenza non risulta accordata dal legislatore per quanto attiene alla mobilità, in quanto momento successivo all'assunzione e finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. Infatti, il comma 108, art. 1, della citata legge, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso 2012 (docenti assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della legge), ciò in quanto il legislatore ha riservato una precedenza solo ed esclusivamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La ratio delle citate norme, scaturisce dall'essere detti soggetti stati assunti con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere una maggiore anzianità di ruolo. (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 680/2019). Del resto allorquando il legislatore ha voluto "privilegiare" una categoria di lavoratori



lo ha espressamente fatto.

Ne consegue una illegittima precedenza prevista dal CCNL e non dalla Legge in favore della GM 2012, con evidente contrarietà al diritto dell'operato dell'amministrazione convenuta nell'applicazione delle operazioni di mobilità: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma, sentenza n. 90/2018 del 10.1.2018; Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. Del 03.02.2017).

In tale materia, numerosi sono stati i provvedimenti, anche non univoci, emanati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tuttavia l'orientamento oggi prevalente e consolidato statuisce che *“le disposizioni del CCNI sopra riportate hanno comportato la creazione di una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in contrasto con la previsione di legge. Infatti l'[art.1, co.208, l. n. 107/2015](#), prevede un piano di mobilità su base nazionale, per tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2015-2016, ma non consente la riserva di posti, in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito per l'anno 2012, come operato dall'amministrazione resistente”*.(Corte appello Genova Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 18/02/2019, n.84)

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità “la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e, ai sensi del successivo comma 3 quinquies, “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

In forza di tali principi e in relazione alla legge 107/2015, le disposizioni contenute nel CCNI mobilità dell'anno 2016/2017 sono illegittime in quanto si pongano in contrasto con le norme di legge e, pertanto devono essere disapplicate, con conseguenziale illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nella quale il contratto è stato trasfuso.

L'amministrazione, invero, ha stravolto il criterio meritocratico del maggior punteggio, assegnando, nel caso che ci occupa, docenti che hanno partecipato ad una fase successiva (B3) della mobilità, riservando agli stessi una irragionevole precedenza a trasferirsi all'interno della provincia di assegnazione all'atto di assunzione e non su scala nazionale come per tutti gli altri docenti. Precedenza che non può configurarsi per almeno due ordini di ragioni:

- la prima ancorata all'anzianità di servizio e anagrafica degli assunti entro l'a. s. 2014/2015 rispetto agli idonei al concorso 2012;
- la seconda fondata sulle regole ordinarie di reclutamento, in quanto i docenti assunti entro l'a. s. 2014/2015, sono anch'essi soggetti risultati idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami i quali



hanno acquisito, rispetto agli idonei al concorso 2012, una maggiore esperienza professionale nel corso degli anni di lavoro prestato. (cfr. Tribunale Catania, n. 2829 del 12.6.2019).

Infine detta irragionevole riserva non trova, inoltre, ragioni né legale al merito, in quanto “molti degli iscritti alla GA. sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercede le numerose supplenze”, né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., in quanto gli iscritti nella GM del 2012, sono dei soggetti che non hanno superato il concorso pubblico, bensì trattasi di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria. (cfr. Tribunale Catania, n. 4811 del 27.11.2018)

Pertanto la regolamentazione collettiva e la conseguente O. M. 241/2016 dell'8 aprile 2016, con riferimento alla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/2017, sono illegittime e vanno di conseguenza disapplicate in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa (di rango superiore) che contempla una priorità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, e non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei al concorso del 2012. Ne consegue il diritto della ricorrente di ottenere il trasferimento su posto comune presso l'ambito 0005 di Caltanissetta, sulla base del criterio meritocratico del maggiore punteggio conseguito, omettendo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti di scuola primaria immessi in ruolo dalla graduatoria di concorso di merito del 2012.

Ciò posto si puntualizza che le questioni sollevate dall'odierno ricorrente non si limitano soltanto alla preferenza accordata, nelle procedure di mobilità, ai vincitori del concorso 2012, ma censurano la corretta applicazione dei criteri di cui al CCNI da parte del Ministero, in quanto diversi docenti, con punteggio inferiore al proprio, senza titoli di preferenza e per fasi successive a quella in cui ha partecipato l'esponente, risultano assegnati all'interno dei posti “vacanti e disponibili” nell'ambito territoriale di Caltanissetta.

In conclusione, a seguito della pubblicazione delle graduatorie della mobilità il ricorrente, rientrante nella c.d. fase B1 del procedimento, ha preso atto che erano stati trasferiti nell'Ambito Territoriale Siciliano 0004 e 005 (Provincia di Caltanissetta) parecchi docenti, come sopra individuati, appartenenti a fasi successive del processo di mobilità. Da quanto riferito risulta palese la denunciata illegittimità per violazione del comma 108 ed in particolare per la violazione della corretta sequenza del pro-cedimento di mobilità illustrata in precedenza. Invero, tenuto conto che il ricorrente nell'effettuare l'ordine delle preferenze territoriali dove chiedeva di essere trasferito aveva indicato al 1° posto l'Ambito 0004 (Gela) e al 2° posto l'Ambito 0005 (Provincia di Caltanissetta),



mentre l'Ambito 00023-00024 (Provincia di Ragusa), ove il ricorrente e' stato trasferito, era indicato, nell'ordine, all'ultimo posto, il rispetto della corretta sequenza, esistendo i relativi posti come sopra indicati, avrebbe dovuto comportare il trasferimento dell'interessato nella Provincia di Caltanissetta e non in quella di Ragusa.

Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente *ut supra* difeso, rappresentato ed elettivamente domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, cui dovrà comparire l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno per la propria competenza, che qui si

INVITA

a costituirsi in giudizio, nei modi e nei termini di legge, e con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) in accoglimento dei superiori motivi di ricorso - previa disapplicazione e/o sospensione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica del ricorrente e di ogni altro atto amministrativo presupposto e consequenziale - accertare e dichiarare illegittimo l'accantonamento dei posti previsto dal CCNL del 8.4.2016, sulla mobilità del personale docente (seconda fase – punti B, C, e D dell'art. 6 del CCNL), in favore dei soggetti assunti mediante scorrimento della Graduatoria di Merito del concorso del 2012;
- 2) conseguentemente - in accoglimento del ricorso e previa disapplicazione delle disposizioni del CCNL per la mobilità del personale docente per l' a. s. 2014/2015 e della conseguente O. M. 241/2016, nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei idonei nel concorso di merito del 2012 - dichiarare il diritto del ricorrente di essere trasferito dall'attuale sede di servizio ubicata nella provincia di Ragusa, in una di quelle indicate dall'interessato, ma secondo l'ordine di preferenza espresso dallo stesso e, segnatamente presso una scuola, in base all'ordine di preferenze, dell'ambito 0004 di Caltanissetta, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, sulla base del criterio meritocratico del maggiore punteggio, omettendo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso del 2012, con tutte le ulteriori statuizioni di legge;
- 3) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini di detta assegnazione, in base al corretto e maggiore punteggio di mobilità riconosciuto nella domanda di trasferimento presentata



dalla ricorrente, nell'ordine delle preferenze espresse dalla stessa e senza accantonamento dei posti in favore degli idonei al concorso del 2012.

Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente, in via istruttoria si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) procura alle liti;
- 2) domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti entro il 2014/2015 ricevuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa;
- 3) valutazione titoli domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti entro il 2014/2015;
- 4) CCNL mobilità personale docente educativo e Ata 2016-2017 del 8.4.2016;
- 5) Decreto MIUR;
- 6) tabulato riassuntivo dei movimenti;
- 7) bollettino movimenti seconda fase (B, C, D);
- 8) contratto di assunzione a tempo indeterminato Montichiari;
- 9) O. M. n. 241/2016;
- 10) allegato D 2016;
- 11) dichiarazione personale 2016;
- 12) assunzione istituto scolastico Acate.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed è soggetto al relativo versamento pari ad 259,00.

Salvis Juribus.

Comiso, li 3.10.2022

Avv. Maria Giovanna Dinatale (f.to digitalmente)

